

LEGGE REGIONALE 4 MARZO 1988, N. 6

**Variazioni al bilancio di previsione
per l'esercizio finanziario 1987 (primo provvedimento)¹**

Art. 1

Nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1987 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa Tabella A.

Art. 2

Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1987 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa Tabella B.

Art. 3

Per le finalità previste dalle leggi regionali 2 gennaio 1976, n. 1 e 9 dicembre 1976, n. 14 è autorizzata, nell'esercizio 1987, l'ulteriore spesa di lire 100.000.000 e di lire 600.000.000 che si iscrive rispettivamente al cap. n. 1930 e n. 1940 dell'annesso stato di previsione della spesa.

Per il medesimo esercizio i pagamenti corrispondenti sono fissati nelle autorizzazioni di cassa dei pertinenti capitoli di spesa.

¹ In B.U. 29 marzo 1988, n. 15 – suppl.ord. n. 2.

Art. 4

Per le finalità previste dalle leggi regionali 25 novembre 1982, n. 10 e 21 agosto 1986, n. 7 è autorizzata, nell'esercizio 1987, l'ulteriore spesa di lire 20.000.000 che si iscrive al cap. n. 1655 dell'annesso stato di previsione della spesa.

Per il medesimo esercizio i pagamenti corrispondenti sono determinati nelle autorizzazioni di cassa del pertinente capitolo di spesa.

L'importo di lire 20.000.000 è ripartito in parti uguali fra le sezioni provinciali di Trento e di Bolzano dell'A.N.C.I.

Art. 5

Per le finalità previste dall'art. 28, primo comma, della legge regionale 29 gennaio 1954, n. 7 e dagli artt. 4 e 8 della legge regionale 14 febbraio 1964, n. 8, è autorizzata, nell'esercizio 1987, la ulteriore spesa di lire 100.000.000 che si iscrive al cap. n. 1710 dell'annesso stato di previsione della spesa.

Per il medesimo esercizio i pagamenti corrispondenti sono determinati nelle autorizzazioni di cassa del pertinente capitolo di spesa.

L'importo di lire 100.000.000 è assegnato per lire 50.000.000 alla Provincia autonoma di Trento e per lire 50.000.000 alla Provincia autonoma di Bolzano.

Art. 6

Al maggior onere di lire 280.000.000 risultante dalla differenza tra le variazioni introdotte nello stato di previsione della spesa e quelle introdotte nello stato di previsione dell'entrata si fa fronte,

BILANCIO E CONTABILITÀ

a sensi dell'art. 2, IV e V comma della legge regionale 27 novembre 1981, n. 8, mediante riduzione di una corrispondente aliquota del fondo iscritto al capitolo n. 670 della parte passiva del bilancio 1986.

